



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

Piazza Amedeo IX, 2 - 13100 Vercelli

Tel. 0161/282287 – PEO: prot.tribunale.vercelli@giustizia.it; PEC: prot.tribunale.vercelli@giustiziacert.it

Prot. n. 578 /2020/U

Vercelli, 18/03/2020

DECRETO N. 9 /2020

Il Presidente

visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18,

rilevato che a norma dell'art. 83 del citato D.L. ***“Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti pendenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per la adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”***;

che detta sospensione non opera esclusivamente nei casi di cui al comma 3 lett.a) e b) del citato art. 83 D.L. 18/2020 ;

vista la stipulazione, in data odierna, con l'Ordine degli Avvocati ed il Procuratore della Repubblica di Vercelli di Protocollo in riferimento allo “SPORTELLO VIRTUALE PENALE”, che consente di procedere ad una ulteriore riduzione degli accessi del pubblico (professionale e privato) nonché del personale amministrativo al Tribunale di Vercelli ;

riservata l'adozione di successive linee guida per il periodo compreso tra il 16 aprile 2020 ed il 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 83 comma 6 D.L. 18/2020;

dispone

- ai sensi dell'art. 83 commi 5 e 7, che sino alla data del 15 aprile 2020 sarà consentito l'accesso presso il *front office*, già istituito presso il Tribunale di Vercelli con provvedimento presidenziale prot. n. 415/U del 24.2.2020 – *front office*, con apertura limitata all'orario dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e previa prenotazione telefonica o via mail (nr. utenze telefoniche ed indirizzi PEO reperibili

sul sito istituzionale del Tribunale di Vercelli (<http://www.tribunale.vercelli.giustizia.it>) menu "Uffici e cancellerie"- **di 1 sola persona alla volta per il deposito di atti urgenti.**

Fino alla data del 15 aprile 2020 sarà consentito l'accesso al Tribunale di Vercelli **dei soli legali e delle sole parti dei processi che rientrano nell'ambito di previsione normativa di cui all'art. 83, comma 3, lett. a) b) e c) ed ai soli legali ed alle sole parti dei processi che siano stati dichiarati "urgenti" dal Presidente del Tribunale o dal Giudice Istruttore – nei procedimenti civili – e dal Presidente della Sezione Penale o dal Giudice - nei procedimenti penali - ai sensi dell'ultima parte delle norme citate .**

Il personale addetto alla vigilanza verificherà che tutti i soggetti che intendano accedere all'interno del Tribunale di Vercelli siano legittimati alla luce delle presenti disposizioni.

Ogni altro procedimento civile e penale deve intendersi rinviato ex lege a data successiva al 15 aprile 2020, ai sensi del citato art. 83 comma 1 D.L. 18/2020.

In riferimento ai PROCEDIMENTI CIVILI ex art. 83 comma 3 lett. a) D.L. 18/2020 o dichiarati urgenti dal Presidente o dal G.I. ai sensi della stessa norma, si forniscono le presenti prescrizioni:

- 1) i difensori non potranno costituirsi – mediante deposito del fascicolo cartaceo, essendo stato esteso l'obbligo di deposito telematico, nel periodo considerato, anche agli atti introduttivi;
- 2) gli obblighi del pagamento del contributo unificato, nonché l'anticipazione forfettaria connessi al deposito degli atti, fino alla data del 31 maggio 2020 saranno assolti con sistemi telematici di pagamento;
- 3) l'Ufficio del Ruolo procederà all'iscrizione al ruolo esclusivamente in via telematica. E' sospesa la richiesta e il rilascio di copie, anche in forma esecutiva, e di produzioni rammentando che le copie sono estraibili telematicamente;
- 4) è consentito ai legali, in ogni ambito del settore civile, il deposito di istanza telematica, specificamente ed esaurientemente motivata, per evidenziare, in riferimento ai procedimenti civili che non rientrino nell'alveo di cui all' art. . 83, comma 3, lett. a), eventuali gravi ragioni di urgenza di talché la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti;
- 5) è consentito il deposito di istanze urgenti della utenza priva di difensore al *front – office* con le modalità sopra indicate (1 persona alla volta, previo appuntamento telefonico o via mail).
(A titolo esemplificativo, potranno essere depositate le seguenti istanze.
 1. convalida di TSO;
 2. interruzione di gravidanza;
 3. trapianti di organi tra persone viventi;
 4. istanze urgenti rivolte al Giudice tutelare per la tutela urgente dei diritti della persona;
- 6) ogni altra attività che comporti accesso di pubblico o contatti con soggetti terzi (a titolo esemplificativo: ricevimento e verbalizzazione di atti pubblici -rinunce all'eredità, accettazioni con beneficio d'inventario, giuramento di perizie, accesso al gratuito patrocinio) è rinviata *ex lege* a data del 15 aprile 2020;

7) ai sensi dell'art. 83 comma 5 e 7 D.L. 17 marzo 2020 si dispone che la fissazione di udienze per procedimenti CIVILI che rientrano nell'ambito di previsione normativa di cui all'art. 83, comma, 3 lettera a) o di udienze per procedimenti dichiarati urgenti dal Presidente o dal G.I. VENGA PREVIAMENTE COMUNICATA al Presidente del Tribunale nonché al direttore della Cancelleria Civile: ciò al fine di coordinare dette udienze, di talchè non si tengano presso i Giudici Civili del Tribunale di Vercelli un numero superiore a DUE UDIENZE in contemporanea (con prevedibile ingresso di non più di 4-8 persone in contemporanea);

8) i Giudici civili adottino nello svolgimento delle udienze civili – si ribadisce, che rientrano nell'ambito di previsione normativa di cui all'art. 83, comma 3, lettera a) ovvero per procedimenti dichiarati urgenti dal Presidente o dal G.I. :

a) la modalità di svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 83, comma, 7 lettera h), vale a dire con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione del provvedimento, nelle ipotesi di udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

b) la modalità di cui alla lettera f), vale a dire lo svolgimento della udienza da remoto mediante collegamento con i sistemi informativi autorizzati dal Ministero della Giustizia, nelle udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.

Con riferimento a specifici settori:

1) GIUDICE TUTELARE:

a) I procedimenti di amministrazione di sostegno, tutela e curatela, rientrano tra le eccezioni di cui all'art. 83, comma 3, lettera a) D.L. 18/2020. Il Giudice Tutelare procederà – laddove venga dedotta “una situazione di indifferibilità” – all'apertura provvisoria dell'amministrazione di sostegno (vale a dire senza previa audizione del beneficiario). Il Giudice tutelare procederà secondo le modalità di cui alla citata norma.

b) I giuramenti di tutori, amministratori di sostegno e curatori professionisti avverranno con trasmissione telematica (anche via mail) del giuramento - su modulo disponibile sul sito del Tribunale - al responsabile della cancelleria Volontaria Giurisdizione (davide.pratesi@giustizia.it). Detta dichiarazione di giuramento debitamente sottoscritta e scannerizzata, vistata dal Giudice competente, può ritenersi validamente prestata. Tutori, amministratori di sostegno e curatori privati sono invitati a depositare modulo sottoscritto al *front. Office* indicato in premessa, previo appuntamento telefonico o via mail, negli orari di apertura.

c) Nei procedimenti di amministrazione di sostegno, i soggetti di cui all'art. 406 c.p.c. trasmetteranno eventuali osservazioni - nonché l'eventuale disponibilità ad assumere il ruolo di Amministratore di Sostegno- via mail entro 5 giorni prima della udienza al responsabile della Cancelleria Tutela (davide.pratesi@giustizia.it) . Le osservazioni verranno prontamente trasmesse dalla Cancelleria al Giudice Tutelare.

2) SEZIONE FALLIMENTARE.

a) Sono rinviate *ex lege* a data successiva al 15 aprile 2020 tutte le udienze in materia fallimentare e prefallimentare – salvo che ne venga dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) D.L. 18/2020. Parimenti rinviate, *ex lege* a data successiva al 15 aprile 2020, saranno le udienze avanti ai delegati alle vendite, salve ragioni di urgenza. I Curatori sono invitati

ad interloquire con i Giudici esclusivamente via e-mail – all’indirizzo nome.cognome@giustizia.it - per rappresentare qualsiasi problematica delle procedure.

3) **SEZIONE LAVORO:** tutte le udienze sono rinviate *ex lege* a data successiva al 15 aprile 2020 ad eccezione di quelle che tratteranno i ricorsi *ex art. 700 c.p.c.* riguardanti violazioni del diritto alla salute e di associazione *ex art. 28 Statuto dei Lavoratori*. Per gli altri procedimenti cautelari – sospensione dell’esecuzione delle cartelle e simili – la sussistenza del “*grave pregiudizio alle parti*” di cui all’ultimo periodo dell’*art. 83, comma 3, lettera a)* dovrà emergere dagli atti introduttivi e sarà valutata dal Giudice assegnatario della causa. Per i procedimenti cautelari di nuova iscrizione, il Giudice del Lavoro è delegato a valutare l’adozione del decreto d’urgenza di cui alla norma citata.

4) **ESECUZIONI IMMOBILIARI /CONVALIDE DI SFRATTO:** l’*art. 103, comma 6, D.L. 18/2020* dispone che: “*L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020*”.

5) **ESECUZIONI MOBILIARI/OBBLIGHI DI FARE:** sono rinviati *ex lege* a data successiva al 15 aprile 2020.

In riferimento al SETTORE PENALE .

Si chiarisce che nessuna udienza penale potrà essere tenuta al di là di quelle afferenti procedimenti *ex art. 83, comma 3, lettera b) e c)* del *D.L. n. 18/2020 (urgenti ex lege o dichiarati tali dal Presidente della Sezione Penale o dal Giudice)*.

Le udienze di cui sopra verranno tenute a porte chiuse ai sensi dell’*art. 83 comma 7 lettera e) D.L. N. 18/2020*.

Si prescrive che:

1. le udienze di convalida di arresto in flagranza (escluse le convalide a piede libero), anche in sede di rito direttissimo, le udienze di convalida di fermo di indiziato di delitto, gli interrogatori di garanzia verranno celebrati normalmente; qualora l’imputato o l’indagato risulti detenuto, l’udienza o l’interrogatorio verranno celebrati, se possibile, mediante collegamento in videoconferenza anche nella forma semplificata di *Skype o Teams*, laddove disponibile, in conformità al provvedimento presidenziale, *prot. n. 561/2020/U, del 13.3.2020*; le udienze e gli interrogatori che dovessero svolgersi in Tribunale verranno trattati nelle aule di udienza dibattimentale, per garantire le necessarie distanze di sicurezza;

2. i procedimenti nei confronti di persone per cui siano state richieste (e non già rigettate) o applicate (e ancora in corso) misure di sicurezza detentive verranno trattati normalmente; se possibile, mediante collegamento in videoconferenza anche nella forma semplificata di *Skype o Teams* laddove disponibile; le udienze e gli interrogatori GIP che dovessero svolgersi in Tribunale verranno trattati nelle aule di udienza dibattimentale, per garantire le necessarie distanze di sicurezza;

3. in caso di richiesta formulata dai detenuti, dagli imputati o dai loro difensori (richiesta che dovrà essere trasmessa via pec all'indirizzo dibattimento.tribunale.vercelli@giustiziacert.it (per i fascicoli dibattimentali) o all'indirizzo gipgup.tribunale.vercelli@giustiziacert.it (per i fascicoli GIP-GUP) **almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata**), sono altresì trattati i seguenti processi/procedimenti:

- i procedimenti in sede esecutiva a carico di detenuti;
- i processi in cui sono state applicate - e siano ancora in essere - per questa causa misure cautelari (anche non custodiali) e di sicurezza (anche non detentive);
- le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, con la necessità di assumere prove indifferibili *ex art. 392 c.p.p.*, purché ci sia richiesta di parte e dichiarazione di urgenza da parte del giudice; la partecipazione a tali processi dei detenuti, ove prevista, sarà assicurata mediante collegamento *Skype o Teams*;

4. le cancellerie notificheranno i decreti di riffsazione delle udienze agli imputati solo se:
- non sia stato nominato un difensore di fiducia (art. 83 co. 14 d.l. 18/2020)
- l'imputato, privo di difensore di fiducia, sia stato presente all'ultima udienza celebrata;
- si tratti di prima udienza (non essendo ancora intervenuta dichiarazione di assenza o attestazione di presenza dell'imputato) nei confronti di imputato privo di difensore di fiducia

GIUDICI DI PACE DI VERCELLI, CASALE MONFERRATO E VARALLO.

Sono rinviate *ex lege* tutte le udienze, ad eccezione dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea. Di eventuali procedimenti di cui venga dedotta l'urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3 lettera a) D.L. 18/2020 è disposta la segnalazione via mail, a cura del GdP competente, al Presidente del Tribunale, al fine di valutare la sussistenza degli estremi per il relativo decreto.

Si comunichi

al Presidente della Corte d'Appello di Torino


al Procuratore della Repubblica di Vercelli

al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli

a tutti i Magistrati togati ed onorari ed il personale amministrativo del Tribunale di Vercelli

ai Giudici di Pace di Vercelli, Casale Monferrato e Varallo

IL PRESIDENTE


Michela Tamagnone